

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**

**Bando di Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 52
unità di personale non dirigenziale, con inquadramento giuridico ed economico
nell' Area dei Funzionari (ex categoria D), profili professionali
ISPETTORE DEL LAVORO (Codice ISPAM) - FUNZIONARIO ISPETTIVO (Codice ISPTEC),
per il ricambio generazionale**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante *“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”* e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e di compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive: Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante il *“Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*, ed in particolare l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”* e, in particolare, l'articolo 3 rubricato *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 3 novembre 2023, adottato in attuazione dell’articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, con il quale sono state individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del portale Unico del Reclutamento “InPA”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025”*;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*, e in particolare gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, *“Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari”* e *“Riserve di posti nel pubblico impiego”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 06 marzo 2017, n. 40, e ss.mm.ii. recante *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, ed in particolare, l’art. 18, comma 4, rubricato *“Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro”*, il quale dispone, fra l’altro, che *“A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...)”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”*;

VISTA legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il prospetto informativo online al 31 dicembre 2024, elaborato sulla base numerica dei lavoratori ex art. 3 ed art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, elaborato dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana e trasmesso al Ministero del Lavoro con protocollo sistema n. 1576 del 21/01/2025, da cui risulta l’avvenuto assolvimento degli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle categorie protette, senza dovere quindi prevedere alcun vincolo di copertura di quota di riserva nell’ambito del presente bando;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le Disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai 2 concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;

CONSIDERATO che in base a quanto rappresentato dalla nota prot. n. 30092 del 17/04/2025, trasmessa dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, Servizio 8 – Innovazione, modernizzazione e gestione banche dati del personale, per la Cat. D, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 71,00 per cento e quella del genere femminile è pari a 29,00 per cento e che il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti legislativi 09 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;

VISTO il decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica denominato *“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”*;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in materia di equiparazione tra classi delle lauree triennali ex decreto n. 509 del 1999 alle corrispondenti classi delle lauree ex decreto n. 270 del 2004;

VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei*

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, recante *“Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi”*, ed in particolare l'articolo 4 rubricato *“Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale”*;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021”* e in particolare l'articolo 11 rubricato *“Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali”*;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, recante *“Legge di stabilità regionale 2025 – 2027”*;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2, recante *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027”*;

VISTA la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante *“Disposizioni finanziarie e varie”*, ed in particolare l'art. 50, relativo alle facoltà assunzionali dell'Amministrazione regionale, e l'art. 80, comma 2, riguardante la composizione e nomina delle commissioni esaminatrici;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 *“Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 24.09.2025 con la quale è stato approvato il *“Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2024. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”*;

VISTO che con l'ordine del giorno n. 264, presentato nella seduta del 18 dicembre 2024, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il *“Bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2023”* approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 440 del 11 dicembre 2024”;

VISTE le circolari, in tema di controlli amministrativo-contabili, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 13 del 28.09.2020 e n. 16 del 28.10.2020;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“ Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 4 dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ”* e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 11 dell' 1.07.2021, integrata dalla circolare n. 17 del 10.12.2021, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in tema di controlli amministrativo-contabili esplicativa dell'art. 9 della legge regionale 15.04.2021, n. 9;

VISTO il vigente *“Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Triennio giuridico ed economico 2019-2021”*;

VISTO il D.P. n. 727 del 17 febbraio 2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 14 febbraio 2025, è stato conferito alla dott.ssa Salvatrice Rizzo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO in particolare, l'articolo 6 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, rubricato *“Piano Integrato di attività e organizzazione”*, il quale, al comma 1, prevede che, per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo n. 150/2009 e della legge n. 190/2012;

VISTO altresì, il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 il quale prevede che il PIAO, la cui adozione compete all'Organo di indirizzo politico, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 30 gennaio 2025, di approvazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, del

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, trasmessa alla Corte dei Conti, per la registrazione, con il Decreto Presidenziale n. 1/2025;

VISTA la deliberazione n. 147/2025/PERV adottata dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, nell'adunanza del 29 aprile 2025, con la quale è stato ammesso a visto parziale con registrazione 28 maggio 2025 al n. 4 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2025-2027, ad esclusione della sezione 3.3.4 *'Piano triennale dei fabbisogni di personale del Comando del Corpo forestale', nonché dei singoli dati e prospetti specificati nella motivazione;*

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2025, n. 189, con la quale è stato approvato, per il triennio 2025-2027, il documento concernente l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana, di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 11, ad integrazione e rettifica della deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2025, n. 23, successivamente inoltrato alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Sicilia -, giusta D.P. n. 3 del 20/06/2025, per la registrazione ai sensi dell'art.2 del D.Lgs n. 200 del 18/06/1999 come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs n. 158 del 27/12/2019 e ss.mm.ii., e ammesso alla registrazione n. 6 in data 11/07/2025, con osservazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2025, n. 244: *«Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2025-2027. Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana - Procedure assunzionali»* ;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2025, n. 261: *«Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2025- 2027. Piano triennale dei fabbisogni di personale del Comando del Corpo Forestale. Modifica sez. 3.3.4.4 "Scelte operative", in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2025, n. 244. Approvazione»*, inoltrato alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Sicilia – giusta D.P. n. 4 del 15 settembre 2025, per la registrazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e ss.mm.ii.;

VISTO il documento con il quale è stato ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti, al n. 7 con osservazione, il 7 novembre 2025, il Decreto presidenziale n. 4 del 15 settembre 2025 di trasmissione della Deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2025, n. 261;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 394 del 17 dicembre 2025, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2025-2027. Modifica ed integrazione della Sezione 3.3.3.2. Approvazione”

PRESO ATTO che l'anzidetto PIAO 2025/2027, prevede, nell'ambito della pianificazione delle risorse assunzionali per l'anno 2025, il reclutamento dall'esterno, mediante concorso pubblico, tra l'altro, di un contingente complessivo di n. 52 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo professionale di Funzionario per l'ambito di ruolo attività ispettiva del Dipartimento Lavoro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 29 ottobre 2020, di approvazione, tra l'altro, della *“Matrice dei profili professionali e dizionario delle competenze”*;

VISTA la deliberazione n. 336 del 7 novembre 2025 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'Ipotesi di atto di indirizzo per la modifica e l'integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 481 del 29 ottobre 2020 *"Matrice dei Profili Professionali e Dizionario delle competenze"* e del relativo allegato avente ad oggetto *"Titoli di studio per l'accesso dall'esterno"*, con particolare riferimento alla previsione dei profili professionali di **Ispettore del lavoro – Area Gestione Amministrativa - Famiglia Amministrativa – ambito di ruolo “Attività ispettiva” e di Funzionario Ispettivo – Area Tecnica - Famiglia Settori tecnici – ambito di ruolo "Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro"**;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 52896 del 25 luglio 2025 è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 34 e 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 relativamente alle unità di personale anzidetto e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio per la Programmazione delle Assunzioni, la Mobilità e i Profili Professionali - non ha riscontrato detta nota nei termini prescritti, mentre il Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha comunicato, con prot. n. 29984 del 29.07.2025, assunto in pari data al prot. n. 53723, che non è presente personale in disponibilità corrispondente ai profili ed alle qualifiche richieste;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la celerità della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, in conformità alla disciplina dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO l'art. 35 comma 5 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali (...)”*;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l'art. 4, comma 9, secondo cui *“Alle graduatorie approvate nell'anno 2024 e a quelle dei concorsi banditi nel periodo di vigenza della riduzione del turn over (...) non si applica il limite di cui al quarto periodo dell'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019, come novellato dall'art. 1, comma 10 *bis*, della Legge n. 15 del 2025 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”* - << (...) fino al 31 dicembre 2025>> - la presente procedura sarà effettuata senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 3 comma 2 del DPR 487/1994 come novellato dal DPR 82/2023 ai sensi del quale *“il bando di concorso deve contenere almeno: lett. a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale”... omissis...*;

CONSIDERATO che la pubblicazione del succitato bando avviene in periodo festivo, al fine di consentire la massima partecipazione dei candidati, il termine di presentazione delle domande è esteso a 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “InPA”;

VISTO l'art. 35 *ter*, comma 2 *bis*, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale *“a decorrere dall'anno 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale Unico del Reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale”*;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante *“Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”* e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 22 maggio 2024 avente ad oggetto *“Nuovo Accordo Quadro 2024-2027 tra Regione Siciliana, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il <> (Formez PA) – Apprezzamento”*;

CONSIDERATO che, sulla base dell'anzidetto Accordo Quadro 2024-2027, per l'organizzazione e la gestione del concorso, questa Amministrazione intende avvalersi del supporto del Formez PA, quale ente in house delle Amministrazioni socie, tra cui è inclusa la Regione Siciliana – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale che, a tal fine, ha stipulato apposita convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, approvata con D.D.G. n. 6281 del 23.12.2025;

DECRETA

Articolo 1

Posti messi a concorso e riserve

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 52 (cinquantadue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento giuridico ed economico nell' Area dei Funzionari (*ex* categoria D), per il ricambio generazionale, da assegnare presso gli uffici dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro – Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative, con i seguenti profili professionali:

- n. 30 unità per il profilo professionale di Ispettore del lavoro con ambito di ruolo *“Attività ispettiva”*, Famiglia Amministrativa, Area Gestione Amministrativa (Codice ISPAM);
- n. 22 unità per il profilo professionale di Funzionario ispettivo con ambito di ruolo *“Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro”*, Famiglia Settori Tecnici, Area Tecnica (Codice ISPTEC);

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 06 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito, è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti.

4. Le suddette riserve sono computate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui, nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

5. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 7 del presente bando di concorso.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso, sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

- a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1,2 e 3 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso provvedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico ascrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- g) idoneità fisica allo specifico impiego cui il profilo di concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
- h) essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio di seguito indicati, in relazione a ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando:

Profilo di Ispettore del lavoro – Ambito di ruolo “Attività ispettiva” – Famiglia Amministrativa, Area Gestione Amministrativa (Codice ISPAM)

- **Diploma di Laurea (DL)** conseguito secondo il vecchio ordinamento: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o titoli equiparati e/o equipollenti secondo la normativa vigente;
- **Laurea Magistrale (LM)**: Giurisprudenza (LMG/01), Scienze della politica (LM-62); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM/63); Scienze dell'Economia (LM/56) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

- **Laurea Specialistica (LS):** Giurisprudenza (22/S); Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); Scienze dell'Economia (64/S) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- **Laurea Triennale (L):** Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Profilo di Funzionario Ispettivo – Ambito di ruolo “Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro” - Famiglia Settori Tecnici, Area Tecnica (Codice ISPTEC)

- **Diploma di Laurea (DL)** conseguito secondo il vecchio ordinamento: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente;
- **Laurea Magistrale (LM):** Architettura del paesaggio (LM -3), Architettura e ingegneria edile- architettura (LM – 4), Scienze Chimiche (LM-54), Fisica (LM-17), Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44), Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM- 24), Ingegneria Meccanica (LM- 33), Ingegneria della Sicurezza (LM-26), Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT LM4) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- **Laurea Specialistica (LS):** Architettura del paesaggio (3/S), Architettura e ingegneria edile (4/S), Ingegneria meccanica (36/S), Scienze Chimiche (62/S), Fisica (20/S), Modellistica matematico fisica per l'ingegneria (50/S), Ingegneria Civile (28/S), Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/04/S) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- **Laurea Triennale (L):** Ingegneria Civile e ambientale (L-07), Ingegneria Industriale (L-09), Scienze dell'architettura (L-17), Scienze e tecnologie chimiche (L- 27), Scienze e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecniche dell'edilizia (L-23), Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT04) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare con riserva. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito apposita istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto d) si applica solo in quanto compatibile.

3. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, nonché al momento dell'assunzione in servizio.

4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva da parte dell'Amministrazione, di effettuare ai sensi della vigente normativa, i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai successivi controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000).

Articolo 3

Procedura concorsuale

1. Per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, la procedura concorsuale sarà espletata secondo quanto di seguito indicato:
 - una prova selettiva scritta, secondo la disciplina di cui all'art. 6 del presente bando, distinta per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente art. 1, riservata a tutti i candidati che hanno presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso per singolo profilo professionale, ovvero una eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. del 12.11.2021.
2. La prova selettiva scritta si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. La commissione esaminatrice, appositamente nominata, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito in base ai punteggi conseguiti nella prova scritta.
4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito relativa a ciascun profilo professionale, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1 del presente bando, saranno nominati vincitori e assegnati alle sedi di lavoro per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente bando.

Articolo 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità.

Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale "InPA" disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it> e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzionepubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "InPA", disponibile all'indirizzo internet "https://www.inpa.gov.it", previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine di **quarantacinque** giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "InPA". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello scadere dello stesso.
3. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private di effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "InPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2, precisando il codice concorso. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per entrambi i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

a. il cognome e il nome, il codice fiscale;
b. il luogo e la data di nascita;
c. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

d. l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

e. il godimento dei diritti civili e politici;

f. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g. il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per avere conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

i. il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

j. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

k. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;

l. l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;

m. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando;

n. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della informativa privacy – art. 13 e art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito RGPD) - del Regolamento (UE) 2016/679 - e all'utilizzo da parte dell'Amministrazione e dell'affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla procedura selettiva.

6. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione.

7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi

sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "InPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso, la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.

10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "InPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

11. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. Tutta la documentazione medica di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "InPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. L'adozione delle misure organizzative più idonee, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

12. Il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale (di seguito il Dipartimento), effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..

13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

14. Il Dipartimento ed il Formez PA non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

16. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *on line*, nonché per ogni altra richiesta di assistenza, i candidati devono utilizzare **esclusivamente**, previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "InPA".

Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. **Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non verranno prese in considerazione.**

17. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "InPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

18. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove ed i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "InPA". Data e luogo di svolgimento delle prove saranno resi disponibili sul predetto Portale "InPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Articolo 5

Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. Il Dipartimento nomina la commissione esaminatrice per ciascun codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n. 3, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.

Le commissioni esaminatrici sono competenti per l'espletamento di tutte le fasi del relativo concorso, compresa la formazione della graduatoria finale di merito.

Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali.

2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 6 del presente bando, il Dipartimento nomina, qualora la stessa abbia luogo in più sedi, appositi comitati di vigilanza secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.

4. Il Dipartimento, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

5. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i componenti delle Commissioni sono individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale "InPA" di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.

Articolo 6

Prova Scritta

1. La prova scritta, distinta per ciascuno dei due codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, consisterà nella risoluzione di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 70 (settanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:

- **n. 60** (sessanta) quesiti volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze informatiche richieste pari al livello di utente avanzato dell'attuale quadro europeo delle competenze digitali) e, con riferimento a ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, delle seguenti materie:

Ispettore del lavoro – Ambito di ruolo "Attività ispettiva" (Codice ISPAM)

- Diritto costituzionale;
- Diritto amministrativo;
- Diritto civile;

- Diritto del lavoro e legislazione sociale;
- Elementi di diritto commerciale;
- Elementi di diritto dell'Unione europea;
- Elementi di contabilità pubblica;
- Elementi di diritto penale e di diritto processuale penale;
- Elementi di diritto processuale civile;
- Disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;
- Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Funzionario Ispettivo – Ambito di ruolo “Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro” (Codice ISPTEC)

- Macchine e impianti;
- Scienze delle costruzioni;
- Disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- Decreto legislativo n. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- Normativa sugli ascensori e i generatori di vapore;
- Normativa in materia di radiazioni ionizzanti;
- Elementi di chimica;
- Elementi di diritto del lavoro;
- Elementi di procedura penale;

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: + 0,50 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: - 0,15 punti.

2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “InPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “InPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

5. I candidati regolarmente iscritti online, che non abbiano avuto comunicazione di esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata sul Portale “InPA”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “InPA”.

8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o a più candidati, la commissione esaminatrice concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile e consultabile mediante le indicazioni pubblicate sul Portale “InPA”.

9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

10. L'ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo svolgimento di detta prova e, comunque, prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione.

Articolo 7

Stesura della graduatoria finale di merito

1. Ultimata la prova scritta di cui al precedente articolo 6, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.

2. Nella formazione della graduatoria le commissioni devono tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, in materia di categorie riservatarie, preferenze e parità di genere, nonché delle riserve dei posti previste dall'articolo 1 del presente bando.

3. Le graduatorie finali di merito saranno trasmesse dalle commissioni esaminatrici al Dipartimento.

Articolo 8

Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

p) minore età anagrafica.

2. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 7.

4. Il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve altresì allegare, nella sezione "Allegati" del Portale "InPA", prima dell'inoltro definitivo del modulo elettronico di partecipazione, la documentazione digitale attestante il possesso dei suddetti titoli.

Articolo 9

Approvazione e pubblicità della graduatoria finale di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno approvate dal Dipartimento.

2. Le suddette graduatorie saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 35, commi 5 *quater* e 5 *quinqies* del D.Lgs. n. 165/2001, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale siciliana - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzionepubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>. Di tale pubblicazione sarà data notizia sul Portale "InPA".

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale "InPA" ed essa avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Avverso le graduatorie finali di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da presentarsi entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 10

Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco delle sedi di lavoro disponibili.

2. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.

3. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.

4. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando potranno scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria, tra le sedi disponibili, dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6.

5. I candidati, a pena di decadenza, devono effettuare la scelta esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul Portale "InPA".

6. I candidati vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, saranno assegnati alle sedi di destinazione sulla base delle preferenze espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente bando. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze si procederà d'ufficio.

7. I candidati dichiarati vincitori del concorso di cui al presente bando saranno assunti, a tempo pieno ed indeterminato, nei profili di cui all'art. 1, comma 1, dei ruoli del Comparto non dirigenziale dell'Amministrazione Regionale Siciliana, con inquadramento giuridico ed economico nell'Area dei Funzionari (*ex* categoria D), ai sensi del CCRL del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana vigente alla data di stipula del contratto, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena

corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.

8. Il rapporto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro; non si procederà all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

9. L'amministrazione sottoporà a visita medica di controllo i vincitori di concorso e gli eventuali idonei assunti in base alla normativa vigente, per accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

10. Il vincitore, o l'idoneo in caso di scorrimento di graduatoria, che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

11. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis del D Lgs. 165/2001, i vincitori, dopo aver preso servizio, dovranno permanere, nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a 5 anni, ad eccezione di eventuali trasferimenti d'ufficio, in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Articolo 11

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi al proprio elaborato. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale "InPA".

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase **esclusivamente** da Formez PA, previa informativa ai soggetti interessati ai quali si riferiscono i dati personali contenuti negli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di accesso agli atti pervenute al Dipartimento o ad altra struttura dell'Amministrazione Regionale. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili online con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare nella causale «accesso agli atti - concorso Regione Siciliana – Ispettore del lavoro - Codice profilo». La visione e/o rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante la domanda di partecipazione alla procedura di selezione e verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica. Informazioni ulteriori relative al trattamento dei dati personali effettuate attraverso il Portale "InPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://w.w.w.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

2. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio per la partecipazione alla selezione pubblica e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del RGPD.

4. Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati da parte del Titolare del trattamento, dei Responsabili del trattamento (ove nominati), nonché di tutti i soggetti preposti alla procedura di reclutamento, ivi compresa la Commissione esaminatrice, opportunamente autorizzati ed istruiti. I dati personali in questione sono trattati mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni di legge con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Siciliana - Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica al quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti, al recapito di Viale della Regione Siciliana, 2194 Palermo - PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it.

Il Responsabile del trattamento della procedura di assunzione del personale è il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale che, per lo svolgimento delle procedure di selezione, si avvale del Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma, il quale svolge la funzione di Responsabile del trattamento per le procedure di selezione. Soggetti autorizzati al trattamento sono le persone preposte alle procedure concorsuali individuate dal suddetto Dipartimento regionale e dal Formez PA.

Il Responsabile e il Sub-responsabile per il trattamento dei dati personali sono indicati nell'informativa reperibile al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/altri-contenuti/privacy-e-trattamento-dati-personali/informative-privacy/ass-autonomie/dip-autonom>

6. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "InPA", i dati personali dei candidati sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla vigente normativa di settore. Scaduti i termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

7. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione; essi possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, solo nei casi previsti da disposizioni dalla legge, nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al RGPD, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti, quali l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

9. L'interessato, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze al seguente indirizzo PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it.

L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia, 11- 00187 – Roma.

Articolo 13

Norme di salvaguardia

1. Il presente bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione nei ruoli della stessa.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al presente bando comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e delle norme in esso richiamate.

3. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia.

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

5. L'Amministrazione si riserva analogha facoltà, disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

6. La Regione Siciliana si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente bando di concorso o comunque di non dare seguito al concorso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili ovvero qualora sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della procedura, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; in particolare la Regione Siciliana si riserva di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.

7. L'assunzione sarà comunque subordinata alla compatibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, con i vigenti vincoli assunzionali e in ogni caso con le norme, anche sopravvenute, che regolano la materia.

8. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - Palermo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla stessa data.

LA DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Salvatrice Rizzo

Il Dirigente del Servizio

Dott. Salvatore Bottari